



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 04/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLE RETTE DI RICOVERO E DELLE QUOTE SOCIALI PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI E A CARATTERE SOCIO-SANITARIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Maggio alle ore 19:00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CARBONI MICHELE	SI
LENE FRANCESCA ELISABETTA	SI
FRESU HANSEL NICOLA	SI
CAU FEDERICA	SI
SCOTTU GAVINO	SI
MELONI LAURA	SI
MOLINU GIOVANNI ANDREA	SI
FRESU GIANNI	SI
MURGIA ANGELO	--

Presenti n° 8 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 6 della legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie" ed in particolare l'art.4 "Principi di programmazione e organizzazione delle attività";

VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei Servizi alla persona";

RICHIAMATO l'art. 27 della suddetta legge che al comma 3 stabilisce: "nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l'aggiornamento del minimo vitale di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione";

VISTI gli articoli 45 e 46 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", che dispongono:

- che il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni venga definito sulla base dei principi di gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti;
- che la valutazione della situazione economica del richiedente sia determinata con riferimento all'indicatore ISEE, ai sensi della normativa vigente;
- che per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente: a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi; b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore; c) gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi; d) le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione;

CONSIDERATO che tale previsione normativa non è stata attuata e che il regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/2005 non è stato ancora emanato dalla Regione Sardegna;

RITENUTO che la materia, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, vada disciplinata con una Delibera di indirizzi da parte della Giunta Comunale, che stabilisca i criteri da adottare per gli interventi di che trattasi;

VISTO il protocollo d'Intesa tra l'Anci Sardegna e l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.52/12 del 15/12/2004, che regola i rapporti tra le A.S.L. e i Comuni relativi all'erogazione delle prestazioni dell'area socio-sanitaria, di cui allegato 1c del DPCM 29.11.2001 sui livelli essenziali di assistenza, che prevede che:

- l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di carattere sociosanitario debba essere subordinato al parere positivo espresso dall'Unità di Valutazione Territoriale (UVT), che costituisce l'impegno di spesa delle parti (Azienda USL e comune di residenza dell'utente) per la corresponsione della retta ai sensi del D.P.C.M. 14.11.2001;
- il comune di residenza debba accertare le risorse economiche di cui dispone l'utente per la contribuzione degli oneri relativi alla quota sociale e assumere l'eventuale impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale per la durata dell'inserimento;

ACCERTATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 25/6 del 13/06/2006 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati" stabilisce: "ai sensi dell'allegato 1C del DPCM 29.11.2001, il costo dell'assistenza socio-sanitaria è per il 50% (componente

sanitaria) a carico dell' Azienda Sanitaria, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente, che potrà avvalersi del sostegno economico del Comune di residenza qualora le proprie risorse risultassero insufficienti alla copertura dell'intera quota”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE e più precisamente l'art. 6 comma 3, che disciplina il calcolo dell'Isee per le sole prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (RSA, residenze protette);

RITENUTO OPPORTUNO stabilire:

- che il Comune nei limiti delle disponibilità di bilancio garantisce a favore di coloro i quali si renda necessario il ricovero presso le suddette strutture e che non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale, un intervento economico di integrazione della retta.
- Che possano fare richiesta di contribuzione degli oneri della quota sociale (retta mensile) per l'inserimento in Strutture Assistenziali e Residenziali di carattere socio – sanitario regolarmente autorizzate, (RSA, Centri Diurni, Comunità integrate), i cittadini residenti nel Comune di Nuggedu San Nicolò il cui ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali non sia superiore a € 18.000,00;
- che la scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minore impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto socio-assistenziale individualizzato.
- nel caso siano presenti parenti civilmente obbligati ai sensi dell’Art. 433 del c.c., la quota mensile di compartecipazione viene determinata in base alla seguente tabella:

Tabella compartecipazione della spesa dei parenti obbligati (ex art. 433 del c.c.)

VALORE ISEE	COMPARTICIPAZIONE MENSILE
Fino ad € 6.000,00	esente
Da € 6.000,00 ad € 10.000,00	€ 100,00
Da € 10.001,00 ad € 15.000,00	€ 140,00
Da € 15.001,00 ad € 20.000,00	€ 185,00
Da € 20.001,00 ad € 25.000,00	€ 250,00
Da € 25.001,00 ad € 35.000,00	€ 330,00
Da € 35.001,00 ad € 45.000,00	€ 490,00
Da € 45.001,00 e oltre	Tutta la retta

Per la parte di retta che rimane scoperta dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato (mediante la formula sotto stabilita) qualora non possa essere assunta totalmente a carico dei parenti tenuti ai sensi dell’art. 433 del c.c., il Comune interviene a copertura della differenza, fino alla concorrenza dell’importo dovuto.

RITENUTO altresì di graduare la quota di contribuzione comunale proporzionalmente all’ISEE dell’utente nella maniera seguente:

- procedere al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

	ISEE Contribuente – (meno) ISEE soglia minima (minimo vitale € 4.407,18) Stabilito dalla RAS
Coefficiente di compartecipazione dell’utente =	$\frac{\text{-----}}{\text{ISEE soglia massima – (meno) ISEE soglia minima}}$

- procedere a determinare l’importo giornaliero a carico dell’utente secondo la seguente formula:

Importo giornaliero a carico dell'utente = coeff. di compartecipazione dell'utente X la quota sociale giornaliera della struttura

- procedere a calcolare l'importo della quota sociale giornaliera a carico del comune, dato dalla differenza tra quota sociale giornaliera della struttura e importo giornaliero a carico dell'utente.

RITENUTO di dover stabilire che l'importo dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo al beneficiario in ragione della condizione di disabilità (quali indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) debbano essere tenuti in considerazione per il calcolo della quota giornaliera a carico dell'utente e che la stessa venga pertanto calcolata secondo la seguente formula:

Importo giornaliero a carico dell'utente = coefficiente di compartecipazione dell'utente X quota sociale giornaliera della struttura + importo giornaliero dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del testo unico in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 8 (otto);

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese,

DELIBERA

1) DI STABILIRE:

- che il Comune nei limiti delle disponibilità di bilancio garantisce a favore di coloro i quali si renda necessario il ricovero presso le suddette strutture e che non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale, un intervento economico di integrazione della retta.
- Che possano fare richiesta di contribuzione degli oneri della quota sociale (retta mensile) per l'inserimento in Strutture Assistenziali e Residenziali di carattere socio – sanitario regolarmente autorizzate, (RSA, Centri Diurni, Comunità integrate), i cittadini residenti nel Comune di Nughedu San Nicolò il cui ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali non sia superiore a € 18.000,00;
- che la scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minore impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto socio-assistenziale individualizzato.
- che nel caso siano presenti parenti civilmente obbligati ai sensi dell'Art. 433 del c.c., la quota mensile di compartecipazione viene determinata in base alla seguente tabella:

Tabella compartecipazione della spesa dei parenti obbligati (ex art. 433 del c.c.)

VALORE ISEE	COMPARTICIPAZIONE MENSILE
Fino ad € 6.000,00	esente
Da € 6.000,00 ad € 10.000,00	€ 100,00
Da € 10.001,00 ad € 15.000,00	€ 140,00
Da € 15.001,00 ad € 20.000,00	€ 185,00
Da € 20.001,00 ad € 25.000,00	€ 250,00
Da € 25.001,00 ad € 35.000,00	€ 330,00
Da € 35.001,00 ad € 45.000,00	€ 490,00
Da € 45.001,00 e oltre	Tutta la retta

Per la parte di retta che rimane scoperta dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato (mediante la formula sotto stabilita), qualora non possa essere assunta totalmente a carico dei parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 del c.c., il Comune interviene a copertura della differenza, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

- 2) DI GRADUARE la quota di contribuzione comunale proporzionalmente all'ISEE dell'utente nella maniera seguente:
- procedere al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{Coefficiente di compartecipazione dell'utente} = \frac{\text{ISEE Contribuente} - ((\textit{meno}) \text{ ISEE soglia minima (minimo vitale € 4.407,18) Stabilito dalla RAS})}{\text{ISEE soglia massima} - (\textit{meno}) \text{ ISEE soglia minima}}$$

- procedere a determinare l'importo giornaliero a carico dell'utente secondo la seguente formula:

$$\text{Importo giornaliero a carico dell'utente} = \text{coeff. di compartecipazione dell'utente} \times \text{la quota sociale giornaliera della struttura}$$

- procedere a calcolare l'importo della quota sociale giornaliera a carico del comune, dato dalla differenza tra quota sociale giornaliera della struttura e importo giornaliero a carico dell'utente.

- 3) Di stabilire che l'importo dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo al beneficiario in ragione della condizione di disabilità (quali indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) debbano essere tenuti in considerazione per il calcolo della quota giornaliera a carico dell'utente e che la stessa venga pertanto calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Importo giornaliero a carico dell'utente} = \text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} \times \text{quota sociale giornaliera della struttura} + \text{importo giornaliero dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari};$$

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAU MARIA ANTONIETTA** in data **09/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
CARBONI MICHELE

Segretario Comunale
DR.SSA SONNU SILVIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 330

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 10/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge